

Codice A1610A

D.D. 23 ottobre 2015, n. 467

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Richiedente: Schneider Elena - Riqualificazione di edificio residenziale. f. 9, mapp. 273. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

Data .....

Classificazione 11.100.411/2015A

Rif. n. 19610/1610A del 22/06/2015  
29912/1610A del 16/09/2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: POLLONE (Bi) – f. 9, mapp. 273  
Intervento: Riqualficazione di edificio residenziale.  
Istanza: Schneider Elena

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dalla richiedente in data 22/06/2015 con nota del 29/05/2015, e la successiva integrazione qui pervenuta dal progettista incaricato in data 16/09/2015 con nota del 07/09/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella riqualficazione di un fabbricato a destinazione residenziale mediante interventi principalmente sulla facciata sud-est, con ripristino della vecchia forma dei serramenti,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità , a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

Classificazione 11.100.411./2015A

verificato che il Comune di POLLONE non risulta idoneo all'esercizio della delega,  
visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs 42/2004 – Fascia di rispetto del Torrente Oremo,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

tenuto conto che gli interventi previsti si integrano in coerenza con il contesto paesaggistico circostante in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche e all'uso di materiali propri della tradizione costruttiva locale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classificazione 11.100.411./2015A

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore  
Sandra GILLO



Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni PALUDI



Prot. 34635  
Del 22/10/2015



Torino, 22/10/2015

Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo

Spett. Regione Piemonte  
Attività di Gestione  
e Valorizzazione del Paesaggio  
Via Avogadro 30  
10121 TORINO

SOPRINTENDEZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI



Risposta al foglio  
Vs. prot. n. 31186/1610 del 24/09/2015  
Ns. prot. n. 14951/CN del 01/10/2015

PrC 17147 - 34-10-06/602

OGGETTO: **POLLONE (BI) -D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica" - Intervento: Riquilificazione edificio residenziale**  
- Parere vincolante - Istanza: Schneider Elena

**Vista** la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;  
**Visto** inoltre il parere favorevole condizionato e l'accluso verbale della Regione Piemonte allegato all'istanza;  
**Vista** la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.LGS. 42/04;  
**Considerato** che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;  
**Valutato** che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, avallando le prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al progetto come da elaborati pervenuti.  
Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
arch. Cristina Natoli/at

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Luisa Papotti